



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 117 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 2477 del 2021, proposto da Patrizia Ambrosio, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianfranco Passalacqua, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giovanni Vitelleschi, 26;

contro

Comune di Latina, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Paolo Cavalcanti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) n. 473/2020, resa tra le parti, concernente la dichiarazione dell'illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione intimata in relazione all'Atto di Invito e Diffida, con contestuale istanza di accesso agli atti, inoltrato al Comune di Latina in data 20.09.2019, per la definizione del

procedimento di condono edilizio ex L. 326/2003 e L.R. 12/2004, avviato in data 9.12.2004 (prot. B-2117));

- accertamento dell'obbligo, posto a carico dell'Amministrazione intimata, di provvedere in relazione alla medesima istanza mediante adozione di provvedimento espresso;

- condanna del Comune di Latina al risarcimento dei danni ingiusti per effetto dell'illegittima condotta tenuta dalla medesima, ai sensi degli artt. 2043 c.c., 2058 c.c., 30 c.p.a, 133 c.p.a. e 2bis L. 241/1990;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Latina;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 settembre 2021 il cons. Hadrian Simonetti e uditi per le parti gli avvocati Gianfranco Passalacqua e Francesco Paolo Cavalcanti;

Rilevato che:

- pendente dal 2014 domanda di condono presentata ai sensi della l. 326/2003 e dopo ripetuti vani solleciti, l'odierno appellante in data 20.9.2019 ha nuovamente diffidato il Comune a definire il procedimento adottando un provvedimento espresso;

- perdurando il silenzio dell'amministrazione comunale con ricorso portato alla notifica il 17.9.2020 l'Ambrosio ha proposto ricorso al Tar chiedendo l'accertamento della violazione dell'obbligo di provvedere, sull'istanza del 20.9.2019, e la condanna del Comune ad adottare un provvedimento espresso, oltre alla condanna al risarcimento dei danni;

- il Tar ha dichiarato il ricorso irricevibile sul rilievo che fosse decorso il termine annuale di decadenza di cui all'art. 31 c.p.a.;

Considerato che:

- sulla scorta della lettura più corretta dell'art. 31, comma 2, c.p.a. (cfr. Cons. St., V, n. 4027/2014) e alla luce della richiamata istanza del 20.9.2019, quale ultima di una serie di solleciti, risulta rispettato il termine annuale di "decadenza", conseguendone la ricevibilità del ricorso di primo grado;

- ciò posto sussiste il comportamento inerte, ovvero omissivo, del Comune che non ha dato riscontro alle domande e ai solleciti del privato, in particolare non definendo in alcun modo, né con il rilascio del titolo né con il suo diniego (preannunciato nel giudizio di primo grado a novembre del 2020 ma da allora mai adottato), il procedimento di condono, e neppure dando riscontro del formarsi del silenzio-assenso, ove ve ne siano i presupposti;

- sono quindi fondate e da accogliere sia la domanda di accertamento del silenzio-inadempimento, sia quella di condanna a provvedere, con la precisazione che parte appellante non ha chiesto di pronunciarsi sulla fondatezza della sua pretesa;

- è invece inammissibile, allo stato degli atti, la domanda risarcitoria, in ragione sia della sua genericità che della ipoteticità, fatta salva la sua riproponibilità in caso di diniego del condono ovvero qualora l'inerzia dovesse proseguire;

Ritenuto che:

- nei termini e nei limiti appena chiariti l'appello è fondato e, per l'effetto, riformando la sentenza di primo grado, deve dichiararsi l'illegittimità dell'inerzia del Comune ordinando al medesimo Comune di pronunciarsi con un provvedimento espresso entro e non oltre 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza;

- le spese seguono la regola della soccombenza (prevalente) e sono quindi poste a carico del Comune.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), accoglie in parte l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata:

Accerta e dichiara l'illegittimità dell'inerzia del Comune;

Ordina al Comune di adottare un provvedimento espresso sulla domanda di condono nel termine di 60 giorni;

Dichiara inammissibile la domanda di risarcimento.

Condanna il Comune di Latina al pagamento delle spese processuali del doppio grado che liquida in euro 2.000 (duemila/00) oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Hadrian Simonetti, Presidente FF, Estensore

Vincenzo Lopilato, Consigliere

Alessandro Maggio, Consigliere

Stefano Toschei, Consigliere

Giovanni Orsini, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Hadrian Simonetti

IL SEGRETARIO